

Ministero  
della Marina Mercantile  
Direzione Generale del Demanio  
Marittimo e dei Porti  
Divisione I<sup>^</sup> - Sez. I<sup>^</sup> -  
Prot.n. 511907/A.2.33

Roma, 22 Febbraio 1966.

A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO  
LORO SEDI

Oggetto: Regolarizzazione delle concessioni di opere non amovibili finora disciplinate con licenza.-

Circolare n. 87 - Serie II<sup>^</sup> -

Titolo: Demanio Marittimo.

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME  
LORO SEDI
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI  
GENOVA
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
NAPOLI
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI  
VENEZIA
- ALLA AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI  
GENERALI DI  
TRIESTE
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI  
PALERMO
- AL CONSORZIO PORTUALE DI  
CIVITAVECCHIA

E' da tempo all'esame di questo Ministero la questione della regolazione delle concessioni demaniali di opere non amovibili finora disciplinate con licenza.

E', al riguardo, noto che due sono le fattispecie previste dal legislatore con gli artt. 36 e 49 del Cod.Nav. ed 8 e 9 del relativo Regolamento: quella delle opere di difficile sgombero da disciplinare con atti formali e destinate di regola ad essere successivamente acquisite allo Stato e l'altra delle opere facilmente amovibili da regolare con licenza ed oggetto, in seguito, di demolizione o di rimozione da parte dei loro titolari.

Senonchè, per motivi di carattere vario, che si possono comunque riassumere nelle minori formalità prescritte per il rilascio delle licenze, nella necessità talvolta di consentire l'immediata occupazione delle zone demaniali oggetto della domanda di concessione, esigenze queste particolarmente avvertite nel periodo postbellico, caratterizzato dall'assoluta preminenza da dare all'opera di ricostruzione, nonchè nella nota carenza da parte dell'Amministrazione Marittima del personale e dei mezzi indispensabili per assolvere i suoi compiti di istituto - è invalso spesso nel passato, l'uso da parte delle Capitanerie di porto di autorizzare, nelle more della complessa istruttoria per la stipula degli atti formali e nell'intesa che avrebbe dovuto procedersi non appena possibile a tale stipula, la costruzione ed il godimento di opere inamovibili a mezzo di

semplici licenze che, in attesa della prescritta regolarizzazione, hanno continuato ad essere il più delle volte rinnovate a favore dei loro titolari.

Questa prassi - della quale è stata per l'avvenire assicurata l'eliminazione - essendo stato categoricamente proibito, con il graduale ritorno alla normalità, il rilascio di licenze per la realizzazione di opere inamovibili - ha determinato una serie di problemi che creano situazioni di disagio per l'Amministrazione nei confronti dei concessionari e tra i quali acquista particolare rilievo quello dell'acquisizione allo Stato dei manufatti di difficile rimozione, impropriamente disciplinati con licenza.

E' appena il caso di accennare che quest'ultimo problema, ovviamente, non si sarebbe posto se dette opere fossero state, invece, sempre regolarizzate con atti formali perchè tale acquisizione sarebbe avvenuta, in tutti i casi, pacificamente in base al duplice elemento della natura dell'atto (formale) e della natura delle opere (inamovibili) e se con licenza fosse stata consentita soltanto l'installazione sul demanio marittimo di opere amovibili.

Questo Ministero, in considerazione, tra l'altro, dell'inderogabile necessità di assicurare il passaggio di dette opere, spesso di ingente valore, allo Stato - passaggio che, oltre alla acquisizione del canone, rappresenta il corrispettivo della concessione assentita ai terzi - ritiene, essendo venuti a cessare tutti quei motivi che nel passato possono aver indotto ad una diversa soluzione, assolutamente improcrastinabile la regolarizzazione, ai sensi delle vigenti norme, con il rilascio dei prescritti atti formali, di tutte quelle opere inamovibili finora disciplinate con licenza.

Questo Ministero, pertanto, mentre prende atto dell'azione fin qui svolta a tale proposito, non può che richiamare tutti gli uffici in indirizzo, atteso l'ancora elevato numero di manufatti di difficile rimozione, tuttora assentiti con licenza, sulla particolare urgenza ed inderogabilità che riveste, trattandosi dell'adempimento di un categorico disposto di legge, la definizione della questione.

D'altra parte, ulteriori motivi da prospettare per le vie brevi agli interessati e che dovrebbero rendere preferibile anche da parte loro la regolarizzazione di tali situazioni mediante la stipula degli atti formali, devono ravvisarsi, oltrechè nell'immutabilità del canone originariamente previsto per l'intera durata di detti atti e nella maggiore stabilità del rapporto di concessione posto in essere dagli stessi, nella circostanza che, in regime di licenza, attesa la natura precaria di tali titoli di godimento, non sono ammissibili durante la loro validità, qualsiasi forma di subingresso - sia mortis causa che inter vivos - nelle licenze medesime e la costituzione di ipoteche sulle opere costruite, tutti fatti, invece, ipotizzabili, previa beninteso la richiesta autorizzazione dell'Autorità concedente, in regime di atti pluriennali.

A tali principi vorranno, ovviamente, attenersi gli uffici in indirizzo nell'adottare le decisioni di loro competenza sulle domande presentate per gli scopi predetti dai titolari delle licenze mentre è, altresì,

implicito che, qualora di fatto vengano a determinarsi rapporti del genere, resterà salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare nei confronti dei contravventori i conseguenti provvedimenti previsti dalle vigenti norme.

Per quanto concerne l'azione volta alla regolarizzazione delle concessioni di opere inamovibili assentite con licenza, questo Ministero, considerata l'opportunità di adottare un criterio programmatico che renda più agevole la definizione della questione, è dell'avviso che tale azione debba essere scissa in due distinte fasi.

Nella prima fase, che si ritiene possa essere condotta a termine entro il primo semestre del corrente anno, gli uffici in indirizzo provvederanno, integrando i dati già in loro possesso di modo che gli stessi rispecchino l'attuale situazione, a predisporre una completa statistica di tutte quelle fattispecie per le quali si rende necessario aggiungere alla stipula dei prescritti atti formali.

E' appena il caso di accennare che per quanto attiene alla distinzione, in pratica, tra opere inamovibili e quindi da regolare con atti formali e opere amovibili, che continueranno ad essere disciplinate con licenza, gli uffici in indirizzo vorranno attenersi alle direttive contenute nella circolare n. 53, avente per oggetto "classificazione delle opere costruite sul demanio marittimo", emanata il 18 luglio 1962 da questo Ministero in relazione al parere emesso sulla questione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Una volta espletati i suddetti accertamenti, sarà rivolto quanto prima possibile a tutti i titolari di licenze di concessione, per le quali il rilascio di tale titolo di godimento non si appalesi più compatibile con le caratteristiche dei manufatti esistenti, formale invito a presentare entro il 31 dicembre 1966, la documentazione occorrente ai fini della successiva stipula degli atti pluriennali, con l'esplicita avvertenza che, in caso di mancata ottemperanza del suddetto invito nel termine previsto, non sarà dato corso ad alcun rinnovo delle precedenti licenze, per cui, dovendosi la detenzione del bene demaniale considerare abusiva, in difetto di un titolo in regolare corso di validità, gli interessati saranno esposti a tutte le conseguenze derivanti da tale situazione.

Per quanto concerne la decorrenza degli atti formali da stipulare dopo che sia stata esibita la documentazione richiesta, questo Ministero ritiene che la stessa, trattandosi di situazione da disciplinare ex novo, debba essere fissata al 1° gennaio 1967, data, questa, prescelta per la sua concomitanza con la disposta opera di regolarizzazione e stante l'opportunità di adottare una soluzione identica per tutti i casi in esame e ciò fermo restando il principio che la durata di ogni singolo atto sarà determinata in relazione alla peculiarità delle varie fattispecie.

Ovviamente, le suaccennate direttive sulla decorrenza degli stipulandi atti pluriennali non incideranno su situazioni preesistenti già

decise od in corso di definizione, e per le quali manterranno la loro piena validità gli orientamenti in precedenza manifestati.

Si prega di fornire un cortese cenno di ricevuta della presente circolare e si rimane in attesa di dettagliate notizie sull'azione che verrà svolta, nell'ambito delle suaccennate direttive, ai fini della regolarizzazione, mediante gli atti formali, delle concessioni di opere inamovibili finora assentite con licenza, regolarizzazione per la quale si fa vivo appello, stante la sua inderogabilità, al senso di responsabilità e di collaborazione di tutti gli uffici in indirizzo.

IL MINISTRO

F.to SPAGNOLLI



per copia conforme

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

*Ragnisi*

DE./gpg